III

(Atti preparatori)

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO

529ª SESSIONE PLENARIA DEL CESE DEL 18 E 19 OTTOBRE 2017

Parere del Comitato economico e sociale europeo sul «Pacchetto conformità»:

«a) Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Piano d'azione sul potenziamento di SOLVIT — Portare i benefici del mercato unico ai cittadini e alle imprese"»

[COM(2017) 255 final — SWD(2017) 210 final]

«b) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno sportello digitale unico di accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012»

[COM(2017) 256 final — 2017/0086 (COD)]

«c) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa le condizioni e la procedura con le quali la Commissione può richiedere alle imprese e associazioni di imprese di fornire informazioni in relazione al mercato interno e ai settori correlati»

[COM(2017) 257 final — 2017/0087 (COD)]

(2018/C 081/12)

Relatore: **Bernardo HERNÁNDEZ BATALLER**

Consultazione	a) Commissione europea, 5.7.2017
	b) Parlamento europeo, 12.6.2017
	Consiglio, 14.6.2017
	c) Parlamento europeo, 31.5.2017
	Consiglio, 10.10.2017
Base giuridica	a) Articolo 304 del TFUE
	b) Articoli 21, paragrafo 2, 48 e 114, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
	c) Articoli 43, paragrafo 2, 91, 100, 114, 192, 194, paragrafo 2, e 337 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Sezione competente	Mercato unico, produzione e consumo
Adozione in sezione	4.10.2017

Adozione in sessione plenaria	18.10.2017
Sessione plenaria n.	529
Esito della votazione	184/0/5
(favorevoli/contrari/astenuti)	

1. **Conclusioni e raccomandazioni**

1.1. Il CESE accoglie con favore il progetto della Commissione europea di creare una cultura della conformità e dell'applicazione intelligente del mercato unico, perché essa offre molte opportunità ai cittadini che desiderano vivere e lavorare in un altro Stato membro e alle imprese che intendono ampliare i loro mercati.

1.2. Il CESE sostiene il piano d'azione della Commissione volto ad accrescere la qualità e l'efficacia delle reti SOLVIT. Raccomanda inoltre alla Commissione di estendere la loro diffusione, in stretta cooperazione con tutte le organizzazioni della società civile, affinché sia possibile beneficiare in misura maggiore dell'offerta di servizi di SOLVIT. Tali servizi dovrebbero essere utilizzati più estesamente dalle imprese nel contesto delle libertà economiche del mercato unico, ragion per cui è importante che lo strumento in questione sia rafforzato.

1.3. Il CESE sostiene l'iniziativa relativa allo sportello digitale unico, prevista dalla relativa proposta di regolamento e intesa a consentire ai cittadini e alle imprese di accedere facilmente a informazioni esaurienti. Ritiene positivo che il suddetto sportello consenta un accesso efficace alle informazioni, alle procedure e ai servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi, in base ai principi «*una tantum*» e «*approccio globale a tutti i livelli dell'amministrazione*».

1.4. In merito alla proposta di regolamento che fissa le condizioni e la procedura per la richiesta di informazioni sussistono divergenze tra le diverse organizzazioni della società civile, alcune delle quali esprimono un giudizio favorevole, mentre altre, come quelle che rappresentano le imprese, manifestano gravi preoccupazioni. In caso di adozione della proposta di regolamento nei termini previsti, il CESE chiede che questo strumento sia utilizzato dalla Commissione con la massima proporzionalità, quando risulti necessario per i casi con una forte dimensione transfrontaliera, e nel rispetto dei diritti fondamentali degli interessati, in particolare per quanto riguarda la protezione delle informazioni riservate. Per quanto riguarda le informazioni a disposizione della Commissione per affrontare gli ostacoli al mercato unico, esistono già grandi canali d'informazione, che potrebbero essere sfruttati meglio e in modo più sistematico per individuare gli ostacoli nel mercato unico, compreso il mancato rispetto della normativa UE. In ogni caso, il CESE auspica che entro cinque anni vi sia l'obbligo di presentare una valutazione del funzionamento del regolamento.

1.5. Il CESE invita gli Stati membri dell'UE a compiere ulteriori progressi in materia di e-governance, specie per quanto riguarda il riconoscimento dell'identità elettronica e i documenti d'identità stranieri, dato che la valutazione dei servizi forniti non è la più adeguata.

1.6. Al fine di valutare la situazione del mercato interno dell'UE, chiede inoltre alla Commissione di coinvolgere la società civile nel processo, avvalendosi delle attività e dei risultati del lavoro portato avanti da quest'ultima. In ogni caso, le organizzazioni che compongono il CESE dispongono dell'esperienza, dei mezzi e della capacità per collaborare in merito a SOLVIT, allo scopo di intensificare le attività rivolte a farlo conoscere e di procedere a un monitoraggio della sua qualità nella proposta relativa a uno sportello digitale unico. Parallelamente a tutto ciò verrebbe fornito un contributo all'esecuzione delle valutazioni che si considerano appropriate.

2. **Le proposte della Commissione**

2.1. Nella dichiarazione comune sulle priorità legislative dell'UE per il 2017, presentata il 13 dicembre 2016, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea hanno ribadito il loro impegno a promuovere la corretta applicazione della legislazione in vigore. Nella stessa data, la Commissione ha presentato la comunicazione Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione, in cui afferma che intensificherà gli sforzi rivolti a garantire un'applicazione della legislazione dell'UE a vantaggio di tutti. In particolare, nella sua Strategia per il mercato unico, la Commissione indica le sue 10 priorità relative all'obiettivo di creare una cultura del rispetto delle regole del mercato unico, dando particolare rilievo al rafforzamento di SOLVIT.

2.2. Attualmente ([1]) SOLVIT esiste come rete di centri istituiti dagli Stati membri (e dai paesi dello spazio economico europeo) nel quadro delle rispettive amministrazioni nazionali, allo scopo di offrire un mezzo rapido e informale per risolvere i problemi cui i cittadini e le imprese fanno fronte nell'esercizio dei loro diritti nel mercato interno.

2.2.1. Rappresenta un caso SOLVIT qualsiasi problema transfrontaliero causato dall'eventuale violazione, da parte di un'autorità pubblica, del diritto dell'Unione applicabile al mercato interno, sempreché tale problema non sia oggetto di procedimenti giudiziari a livello nazionale o dell'UE.

2.2.2. SOLVIT fa parte dell'amministrazione nazionale e opera soltanto a titolo informale. Essa non può intervenire nei seguenti casi:

— problemi tra imprese,

— diritti del consumatore,

— risarcimenti di danni,

— procedimenti giudiziari.

2.3. Il pacchetto «Conformità» della Commissione è composto dai seguenti elementi:

2.4. Piano d'azione per il rafforzamento di SOLVIT ([2]).

2.4.1. La Commissione si è impegnata ad attuare, insieme con gli Stati membri, nuove misure per **rafforzare il ruolo strategico di SOLVIT** al fine di migliorare il funzionamento pratico del mercato interno per i cittadini e le imprese.

2.4.2. In linea con la priorità della Commissione di promuovere la giustizia sociale e la parità di opportunità nell'UE, integra gli obiettivi del pilastro europeo dei diritti sociali e altre iniziative analoghe.

2.4.3. L'obiettivo della comunicazione è promuovere SOLVIT in tre modi:

i. migliorandone la qualità;

ii. intensificando le attività volte a farla conoscere;

iii. promuovendo il suo ruolo nell'attuazione del diritto dell'Unione.

2.4.4. In generale, grazie ad attività più strategiche di promozione di SOLVIT e allo sviluppo di una cooperazione più strutturata con le organizzazioni intermediarie e le reti pertinenti, **sarà possibile valorizzare il ruolo di SOLVIT nella fornitura di osservazioni e di prove utili** in merito al funzionamento pratico del mercato unico: sarà quindi disponibile una massa critica di fascicoli più ampia, in merito a un numero maggiore di imprese.

2.4.5. In linea con il piano d'azione dell'UE per l'eGovernment, **la Commissione esaminerà l'applicabilità del principio «*una tantum*».** In base a tale principio, ai cittadini e alle imprese che intendano presentare per la prima volta un reclamo alla Commissione in seguito a un caso SOLVIT rimasto irrisolto, verrebbe risparmiato l'onere di ripresentare informazioni che sono già a disposizione della rete SOLVIT.

2.5. Proposta di regolamento concernente la creazione di uno sportello digitale unico ([3]).

2.5.1. La proposta di regolamento stabilisce le regole per la realizzazione e la gestione di uno sportello digitale unico, che consenta ai cittadini e alle imprese di accedere facilmente a informazioni complete e di elevata qualità, a servizi efficaci di assistenza e di risoluzione dei problemi, e a procedimenti efficienti in relazione alla legislazione nazionale e dell'Unione applicabile ai cittadini e alle imprese che esercitano o intendono esercitare i loro diritti derivanti dal diritto dell'Unione nel mercato interno.

2.5.2. Essa raccomanda inoltre di facilitare l'accesso alle procedure da parte degli utenti di altri Stati membri, sostiene l'applicazione del principio «una tantum», e stabilisce norme per la notifica degli ostacoli al mercato interno sulla base delle segnalazioni degli utenti, delle relazioni sul funzionamento del mercato interno e delle statistiche provenienti dai servizi inclusi nello sportello.

([1]) Raccomandazione della Commissione del 17.9.2013 (GU L 249 del 19.9.2013, pag. 10).
([2]) COM(2017) 255 final.
([3]) COM(2017) 256 final.

2.5.3. Negli allegati alla proposta figura un elenco di tredici procedure di base per i cittadini e le imprese che si trasferiscono in un altro Stato membro, e un elenco di servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi, istituiti mediante atti vincolanti dell'Unione, e accessibili tramite lo «sportello».

2.5.4. Settori di informazione pertinenti per i cittadini: viaggiare all'interno dell'Unione; lavoro e pensionamento all'interno dell'Unione, veicoli nell'Unione; residenza in un altro Stato membro; studi o tirocini in un altro Stato membro; sanità; diritti, obblighi e norme transfrontalieri relativi alla famiglia; consumatori in situazioni transfrontaliere.

2.5.5. Settori di informazione pertinenti per le imprese: avvio, gestione e chiusura di un'impresa; personale; imposte; merci; servizi; finanziamento di un'attività commerciale; appalti pubblici; salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

2.6. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa le condizioni e la procedura con le quali la Commissione può richiedere alle imprese e associazioni di imprese di fornire informazioni in relazione al mercato interno e ai settori correlati ([4]).

2.6.1. La proposta di regolamento mira ad aiutare la Commissione a monitorare e a far rispettare le norme del mercato interno, consentendole di ottenere in maniera adeguata informazioni quantitative e qualitative complete e affidabili, fornite da operatori di mercato selezionati in risposta a richieste ben delimitate.

2.6.2. La proposta, che esclude dal suo ambito di applicazione le microimprese, non introduce ulteriori oneri amministrativi, dato che prevede una procedura eccezionale e complementare per l'ottenimento delle necessarie informazioni nei casi in cui vi siano fattori che ostacolano il funzionamento del mercato interno. Lo strumento di informazione stabilito dall'iniziativa è una misura di ultima istanza, da utilizzare quando tutti gli altri mezzi per ottenere informazioni si sono dimostrati inefficaci.

2.6.3. La proposta definisce la procedura da seguire per le richieste di informazioni, la decisione che sancisce tali richieste, le modalità di protezione dei dati riservati e del segreto professionale nonché la possibilità di infliggere sanzioni qualora, in maniera intenzionale o per negligenza grave, non venga fornita alcuna risposta o vengano date informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti. Vengono in ogni caso regolati i poteri di controllo giurisdizionale della Corte di giustizia.

2.6.4. Secondo la proposta, la possibilità di disporre di solide informazioni sulle disfunzioni del mercato unico consentirebbe alla Commissione e alle autorità nazionali di garantire una maggiore conformità alla legislazione in materia di mercato unico e una migliore elaborazione delle politiche dell'UE. Secondo la Commissione, ciò rafforzerebbe la fiducia dei consumatori nel mercato unico e contribuirebbe alla piena realizzazione del suo potenziale.

3. **Osservazioni generali**

3.1. Il Comitato sottolinea la necessità di introdurre alcuni elementi nel pacchetto «Conformità», proposto dalla Commissione per rafforzare la legittimità delle sue proposte legislative, soddisfare le aspettative di tutte le istituzioni e di tutti gli organi coinvolti nella sua futura attuazione e conseguire un'attuazione efficiente di tali proposte in tutti gli Stati destinatari.

3.2. L'obiettivo principale di tale pacchetto, rafforzare SOLVIT, è stato sostenuto sia dagli Stati membri, mediante esplicite richieste alla Commissione attuate dal Consiglio Competitività, sia dal Parlamento europeo, fatto questo che fornisce una solida base di legittimità democratica alla proposta legislativa in questione.

3.2.1. Sarebbe opportuno definire più estesamente e precisare le regole di funzionamento e le competenze degli organi e delle istituzioni incaricati di vigilare sulla futura applicazione del quadro normativo in oggetto, e, in particolare, del regolamento che fissa le condizioni e la procedura con le quali la Commissione può richiedere alle imprese e associazioni di imprese di fornire informazioni in relazione al mercato interno e ai settori correlati.

3.2.2. A questo riguardo, il CESE sottolinea l'esigenza di riorientare la proposta della Commissione poiché, da un lato, essa non contiene alcun riferimento al ruolo del CESE nella fase di attuazione del regolamento, e, dall'altro, sembra che il suo obiettivo principale sia rafforzare il ruolo della Commissione nell'ambito della fase amministrativa precedente la presentazione del ricorso per inadempimento.

([4]) COM(2017) 257 final.

3.2.2.1. In primo luogo, la proposta citata indebolisce la legittimità della sussidiarietà funzionale dell'Unione, escludendo il CESE dallo svolgimento di attività per le quali ha ricevuto competenze specifiche nei Trattati, e alle quali ha dedicato con successo una parte significativa della sua attività.

3.2.2.2. Il CESE dispone dell'esperienza, dei mezzi e delle capacità per contribuire ad accrescere la consapevolezza circa il funzionamento di SOLVIT. Il CESE viene parimenti escluso da qualsiasi tipo di cooperazione nel monitoraggio e nella valutazione dell'attuazione dei regolamenti proposti.

3.2.2.3. L'approccio della proposta sullo sportello digitale unico andrebbe modificato perché, nella sua versione attuale, non è in linea con la dimensione istituzionale del secondo paragrafo dell'articolo 11 TUE, limita il ruolo del Comitato in quanto esponente degli interessi della società civile organizzata e mina il principio stesso di democrazia partecipativa nella sua dimensione funzionale, rendendo meno efficace la futura applicazione del regolamento.

3.2.2.4. Lo sportello digitale unico dovrebbe contribuire ad accelerare un'attuazione dell'*e-government* efficiente, interoperabile e accessibile a tutti. Il CESE sostiene l'applicazione del principio «*una tantum*» e ribadisce ([5]) la pertinenza di quello dell'«*approccio globale a tutti i livelli di amministrazione*», che prevede una collaborazione tra i diversi enti pubblici che superi i limiti delle rispettive sfere di competenza, allo scopo di fornire al richiedente una risposta integrata da parte di un unico ente.

3.2.3. In secondo luogo il punto III del piano d'azione sul rafforzamento di SOLVIT prevede misure importanti per potenziarne il ruolo in quanto strumento di attuazione del diritto UE, rispondendo in tal modo alle richieste più volte formulate dal Consiglio Competitività e dal Parlamento europeo.

3.3. Appare inoltre necessario formulare alcune osservazioni al fine di pervenire a un'attuazione quanto più possibile efficiente della proposta di comunicazione.

3.3.1. In primo luogo, per quanto riguarda l'intenzione di promuovere la rete SOLVIT, occorrerebbe affrontare due questioni che non figurano nel piano d'azione della Commissione.

3.3.2. Da un lato, nel contesto dell'uscita del Regno Unito dall'UE, prevista per metà 2019, la nozione di «mercato», di cui alla sezione II del piano d'azione in oggetto, sarà notevolmente ridotta. Se in quel momento non sarà stata varata una convenzione che disciplini le relazioni bilaterali tra l'UE e il Regno Unito, e quest'ultimo non farà parte dello Spazio economico europeo, la sua amministrazione sarà automaticamente esonerata da qualsiasi obbligo riguardo all'esecuzione del piano, con conseguenti danni per i cittadini del Regno Unito e quelli degli Stati membri in cui la rete dei centri SOLVIT sarà operante.

3.3.3. D'altronde, poiché il diritto dell'Unione e, più in particolare, le libertà economiche fondamentali, hanno un ambito di applicazione extraterritoriale, e i relativi benefici e obblighi si estendono ai cittadini e alle stesse amministrazioni di Stati terzi, occorrerebbe ove possibile considerare la futura creazione di centri e l'applicazione di SOLVIT nel territorio di Stati con i quali l'Unione europea ha instaurato accordi internazionali con particolari vincoli, come quelli previsti dall'articolo 218, paragrafo 6, lettera a) primi tre trattini, del TFUE. Ne deriverebbero evidenti vantaggi per i cittadini e le imprese, e per i cittadini di tali Stati terzi, e una migliore attuazione delle norme sul mercato interno.

3.4. In secondo luogo, è necessario creare incentivi per le amministrazioni pubbliche degli Stati membri che, in conseguenza del divario digitale, o per altre ragioni, hanno bisogno di più risorse rispetto ad altri per attuare il regolamento relativo alla creazione di uno sportello digitale unico.

3.4.1. La Commissione potrebbe considerare di proporre azioni volte a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale. Ciò appare giustificato anche per incoraggiare le imprese interessate, alla luce dei dati forniti al punto III del piano della Commissione, da cui risultano differenze sproporzionate nel numero di fascicoli per ciascun centro SOLVIT, che non si giustificano solo con le differenze di peso economico e demografico tra gli Stati membri partecipanti.

3.5. Occorre infine un impegno in tutti i paesi in cui opera la rete SOLVIT, affinché la selezione di personale adeguato e stabile, incaricato del disbrigo delle domande presentate nei centri della rete, avvenga nel modo più rapido possibile, mediante concorsi pubblici trasparenti.

([5]) GU C 487 del 28.12.2016, pag. 99.

4. **Osservazioni particolari**

4.1. **In merito a SOLVIT**

4.1.1. Il CESE è favorevole a soluzioni concrete per perfezionare il lavoro di SOLVIT. SOLVIT può essere uno strumento utile, dato che fornisce ai cittadini e alle imprese una piattaforma per affrontare un'ampia gamma di questioni relative al mercato interno. La Commissione dovrebbe garantire una più ampia visibilità globale di SOLVIT.

4.1.2. Una migliore applicazione della legge sarebbe utile sia ai cittadini che alle imprese. I dati indicano che negli anni è aumentata la percentuale di casi presentati a SOLVIT da cittadini piuttosto che da imprese, specialmente nel contesto della sicurezza sociale. D'altronde, la quota di risoluzione dei casi sollevati da imprese, pari all'80 %, è stata inferiore alla media della rete (89 %). La Commissione deve adottare misure appropriate affinché tutti gli utenti possano avvalersi delle possibilità della rete. È importante che tale strumento sia rafforzato, e il CESE spera che siano soddisfatte le aspettative espresse nella tabella di marcia per rafforzare la rete SOLVIT, in particolare per quanto riguarda l'introduzione di una procedura di ricorso per le imprese nel settore del riconoscimento reciproco dei prodotti e la fornitura di un'assistenza legale più diretta ed efficace alla rete, mediante un migliore meccanismo di consulenza giuridica informale, strumenti di formazione interattivi e una gestione delle divergenze d'opinione.

4.2. **In merito alla proposta di regolamento sullo sportello digitale unico**

4.2.1. Il Comitato accoglie favorevolmente l'iniziativa, di cui alla proposta di regolamento, di istituire uno sportello digitale unico. Questo dovrebbe fornire ai cittadini e alle imprese tutte le informazioni e l'assistenza di cui hanno bisogno per poter operare in tutto il mercato interno. Grazie a un'adeguata concezione, tale strumento può aiutare tanto i cittadini che vivono e lavorano in un altro Stato membro, quanto le imprese, specie le PMI e le imprese di recente avviamento, che intendano avvalersi delle varie libertà economiche in un altro Stato membro.

4.2.2. Spesso i cittadini e le imprese non sono pienamente consapevoli dei loro diritti e delle loro opportunità nel mercato unico. Lo sportello digitale unico dovrebbe migliorare e collegare gli strumenti esistenti, e aiutare le imprese a provvedere online alle formalità e alle procedure amministrative più comuni. Esso dovrebbe inoltre rendere il mercato unico più trasparente, sicuro e affidabile.

4.2.3. È essenziale che lo sportello digitale unico fornisca alle imprese tutte le informazioni e l'assistenza di cui hanno bisogno per operare più facilmente attraverso le frontiere. Ciò comprende informazioni aggiornate e di elevata qualità sul mercato, la risoluzione di problemi e i meccanismi di ricomposizione delle controversie, nonché procedure elettroniche per le imprese che intendono sviluppare attività transfrontaliere.

4.3. **In merito alla proposta di regolamento sullo strumento di informazione per il mercato unico (SMIT)**

4.3.1. Tra le varie organizzazioni della società civile che compongono il CESE, e in particolare quelle imprenditoriali, sussiste una divergenza di posizioni circa la proposta di regolamento che fissa le condizioni e la procedura con le quali la Commissione può richiedere alle imprese e associazioni di imprese di fornire informazioni in relazione al mercato interno.

4.3.2. Le organizzazioni che rappresentano le imprese mettono in discussione la proposta, ritenendo che essa si rivolga in gran parte alle imprese, mentre i responsabili dei persistenti ostacoli al mercato unico sono gli Stati membri:

a) affinché il mercato unico funzioni più efficacemente è essenziale una migliore applicazione delle regole concordate, che inizia con l'orientamento e il sostegno forniti agli Stati membri nel recepimento e nell'applicazione delle norme. La Commissione dovrebbe svolgere un ruolo più ampio nella procedura esecutiva, garantendo che tutti gli operatori economici si conformino alle regole, e avviando senza esitazioni progetti pilota o procedure di infrazione in caso di inosservanza;

b) per quanto riguarda le informazioni a disposizione della Commissione per affrontare gli ostacoli al mercato unico, esistono già grandi canali d'informazione come la rete Enterprise Europe, la piattaforma di risoluzione delle controversie online (ODR), TRIS (Technical Regulation Information System), il sistema di informazione sul mercato interno (IMI) e la piattaforma REFIT. Questi canali potrebbero essere esaminati meglio e in modo più sistematico al fine di individuare gli ostacoli e le segmentazioni nel mercato unico, compreso il mancato rispetto della normativa UE.

c) Le imprese nutrono preoccupazioni e timori circa un aumento degli oneri amministrativi derivanti dal nuovo obbligo di fornire, se non vogliono incorrere in ammende e sanzioni, informazioni commerciali riservate e informazioni sensibili della società (politica dei prezzi, la strategia commerciale).

4.3.3. Dal canto loro, le associazioni che rappresentano le entità della società civile accolgono con favore il regolamento proposto, poiché ritengono importante:

a) l'accesso tempestivo a dati affidabili, che, oltre ad aumentare la trasparenza, migliorerà il funzionamento del mercato interno, rendendo disponibili informazioni pertinenti, utili, coerenti e particolarmente significative ai fini dell'adozione di determinate misure da parte della Commissione,

b) la disponibilità, in tempo utile, di informazioni quantitative e qualitative, complete e affidabili, provenienti da una selezione di operatori di mercato, in risposta a richieste di informazioni ben circoscritte, nonché

c) il sostegno fornito alla Commissione nel garantire il rispetto dei diritti dei cittadini e delle imprese nel mercato unico e nel rafforzamento della cooperazione con gli Stati membri.

4.3.4. Di conseguenza, nell'ipotesi di un'adozione della proposta di regolamento nei termini previsti, il CESE chiede che questo strumento sia utilizzato dalla Commissione con la massima proporzionalità, per i casi con una forte dimensione transfrontaliera, quando necessario e nel rispetto dei diritti fondamentali degli interessati, in particolare per quanto riguarda la protezione delle informazioni riservate.

4.3.4.1. Inoltre, la proposta di effettuare una valutazione, contenuta nella relazione introduttiva della proposta, dovrebbe essere inclusa nel testo legislativo, in modo da diventare vincolante. Tale valutazione della normativa dovrà essere eseguita entro cinque anni dall'adozione del regolamento, al fine di analizzare il funzionamento di queste attività di supervisione.

5. **Il ruolo del CESE nel processo**

5.1. Il completamento del mercato unico dell'UE e la corretta applicazione delle sue norme sono una delle principali priorità del CESE.

5.2. Spesso i cittadini e le imprese non sono pienamente consapevoli dei diritti e delle opportunità derivanti dal mercato unico. Lo sportello digitale unico deve migliorare e collegare gli strumenti esistenti, e aiutare le imprese a provvedere online alle formalità e alle procedure amministrative più comunemente espletate. Esso dovrebbe inoltre rendere il mercato interno più trasparente, nonché più sicuro e affidabile.

5.3. Il CESE è disposto a collaborare a questa iniziativa, in quanto rappresentante delle organizzazioni della società civile. In quest'ottica si offre di contribuire a monitorare e valutare l'attuazione del regolamento sullo sportello digitale unico.

5.4. Il CESE invita la Commissione ad avviare un'intensa cooperazione, avvalendosi delle conoscenze e dell'esperienza dei suoi consiglieri, provenienti da tutti i 28 Stati membri.

Bruxelles, 18 ottobre 2017

Il presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Georges DASSIS